



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E  
DEI CONTRIBUTI  
ANNO 2020**

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 29 ottobre 2020*

## **Premessa**

Il CON.AMI è un Consorzio fra enti locali costituito nella forma di Azienda Speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., a seguito di specifica convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dai Comuni di Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo, quale strumento di cooperazione per l'assunzione e l'esercizio in comune di iniziative e di funzioni e servizi dei consorziati nonché per la gestione di partecipazioni in società operanti nei settori di cui all'art. 1, comma 4.

L'art. 34 punto d) dello Statuto del CON.AMI, prevede che:

*“Il Presidente del Consorzio promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali”.*

Nell'esercizio di questi poteri il Presidente può disporre sponsorizzazioni/contributi a favore degli Enti soci di CON.AMI, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio di interesse del CON.AMI, nonché, su impulso dei Comuni soci, di enti terzi, soggetti privati ed altre aggregazioni (ivi incluse le Pro Loco) aventi sede nel territorio consortile.

Il Consorzio ritiene che una corretta attività di promozione sia importante per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del risparmio energetico e della salvaguardia delle risorse ambientali, nonché per valorizzare il patrimonio immobiliare delle società controllate/partecipate da CON.AMI, nonché dei Comuni soci. A tal fine si ritiene utile sostenere e incentivare campagne continuative di informazione sui servizi e le attività attinenti e coerenti con l'oggetto sociale del Consorzio.

Le iniziative di cui sopra, rese note al Direttore Generale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, saranno portate a conoscenza da quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione del CON.AMI al fine di coordinare l'attuazione con altre attività promozionali ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Consortile.

## **Art. 1 - Scopo**

Il presente Regolamento determina criteri e modalità per la concessione di sponsorizzazioni ed eventuali contributi a favore dei Comuni consorziati, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio di interesse del CON.AMI, nonché, su impulso dei Comuni soci, degli enti terzi, soggetti privati ed altre aggregazioni (ivi incluse le Pro Loco) aventi sede nel territorio consortile.

## **Art. 2 - Definizione di sponsorizzazioni e di erogazione liberale/contributo**

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- Sponsorizzazione, un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro a favore dell'altra parte (sponsee), la quale ne garantisce la promozione delle finalità di interesse pubblico generale connesse alla mission statutaria di CON.AMI;
- Erogazione liberale/contributo, la donazione di una somma in denaro o di un bene suscettibile di valutazione economica in natura ovvero la prestazione di servizi svolta a favore di terzi a titolo gratuito effettuata dal Consorzio col cosiddetto *animus donandi*, senza cioè che al rapporto debba far seguito una controprestazione del beneficiario del contributo.

## **Art. 3 - Presupposti ed esclusioni**

1. La concessione di sponsorizzazioni e di contributi è ammessa ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) il perseguimento degli interessi e delle finalità di CON.AMI come meglio delineati nello Statuto, nonché la compatibilità con i principi etici del Consorzio;
- b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse.

2. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con CON.AMI o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni o i contributi riguardanti eventi nei quali vi è:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

## **Art. 4 - Sponsorizzazione/Contributi a favore dei Comuni soci**

1. CON.AMI concederà sponsorizzazioni/contributi a favore dei Comuni soci per iniziative volte alla sostenibilità del territorio ed in particolare per:

- Eventi ed iniziative culturali, sociali ed educative organizzate e gestite dai Comuni che promuovono anche indirettamente la mission e le attività di CON.AMI;
- Eventi di rilevanza locale gestiti dai Comuni soci ed eventualmente promossi anche da associazioni economiche e sociali o Enti del terzo settore, con particolare riferimento alle iniziative che veicolano temi correlati al business del Consorzio (energia, acqua, ambiente, servizi, ecc.) o allo sviluppo economico del territorio;
- Eventi organizzati e gestiti dal Comune che promuovono la cultura dell'ambiente;

- Iniziative organizzate e gestite dal Comune volte a valorizzare il patrimonio immobiliare delle società controllate/partecipate dal Consorzio, nonché dei Comuni soci (fra cui a titolo esemplificativo per il Comune di Imola, quelle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza, il potenziale e la fruibilità del compendio immobiliare “Complesso Osservanza”, di proprietà della società *in house* Osservanza S.r.l).
2. Per la concessione delle sponsorizzazioni/contributi di cui al presente art. 4, CON.AMI verificherà previamente:
- rispondenza della richiesta del singolo Comune socio ad iniziative volte alla sostenibilità del territorio come sopra meglio indicate;
  - interesse di CON.AMI in funzione dello scopo perseguito dall’attività/evento/iniziativa;
  - valutazione in termini di raffronto di costi e benefici con la mission del Consorzio.
3. Ai fini della concessione delle sponsorizzazioni/contributi di cui al presente articolo, i Comuni soci trasmetteranno a CON.AMI il programma delle iniziative che intendono attuare. Ne consegue che il CON.AMI prenderà in considerazione soltanto le richieste che perverranno dai Comuni soci o avvallate da quest’ultimi se provenienti da Enti terzi/soggetti privati.

#### **Art. 5 – Sponsorizzazioni/contributi a favore di istituti scolastici del territorio**

1. Potranno essere concesse sponsorizzazioni/contributi a favore di istituti scolastici, di ogni ordine e grado, del territorio consortile a fronte della presentazione a CON.AMI di progetti finalizzati a promuovere la cultura del risparmio energetico ed idrico, nonché lo sviluppo ed utilizzo di energie rinnovabili ed in ogni caso a sostegno dell’ambiente.
2. CON.AMI pertanto potrà concedere le sponsorizzazioni/contributi di cui trattasi per ciascun progetto valutato di interesse per CON.AMI, nel rispetto degli obiettivi di promozione sopra indicati.
3. Per la concessione delle sponsorizzazioni/contributi di cui al presente articolo, si potrà fare espressamente riferimento ai seguenti criteri di scelta:
- rispondenza alla finalità di promozione della cultura del risparmio energetico ed idrico nonché dello sviluppo ed utilizzo di energie rinnovabili ed in ogni caso a sostegno dell’ambiente;
  - interesse di CON.AMI in funzione dello scopo perseguito dall’attività/evento/iniziativa;
  - valutazione in termini di raffronto di costi e benefici.

## **Art. 6 – Determinazione importi sponsorizzazioni/contributi**

1. Il Presidente potrà autorizzare una sponsorizzazione/contributo in favore di un Comune socio, o di altri Enti terzi/soggetti privati indicati dai medesimi Comuni, per un importo per singolo Ente uguale o inferiore a Euro 1.000,00 + I.V.A, se dovuta. Trimestralmente l'elenco di tali importi verrà comunicato al Consiglio di Amministrazione. Le sponsorizzazioni/contributi eccedenti il precitato valore saranno disposti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

L'importo massimo da destinare ad attività pubblicitaria continuativa sarà determinato annualmente per ogni singolo Comune anche in relazione alle quote di partecipazione nel CON.AMI e ad altre eventuali diverse determinazioni.

2. Il Presidente comunicherà tali disposizioni agli interessati e trasmetterà copia della comunicazione alla Direzione Generale per i provvedimenti attuativi.

## **Art. 7 – Disposizioni comuni**

1. Per tutte le attività di sponsorizzazione di cui al presente Regolamento, i mezzi di diffusione dei messaggi a disposizione del beneficiario potranno essere:

- stampa di manifesti pubblicitari;
- stampa su opuscoli, guide, depliant, giornali, riviste;
- messaggi radiofonici;
- messaggi televisivi;
- messaggi attraverso l'utilizzo di social network o altro strumento comunicativo;
- targhe, ecc.

2. CON.AMI in ogni caso resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi/sponsorizzazioni e soggetti terzi.

3. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di eventi, manifestazioni, iniziative e attività per le quali ha disposto le sponsorizzazioni/contributi, fermo restando l'obbligo dei soggetti beneficiari di informare e rendicontare a CON.AMI, periodicamente sulla base delle previsioni concordate di volta in volta con CON.AMI, in merito all'avanzamento dei progetti, nonché agli eventi ed iniziative per i quali sono state impiegate le sponsorizzazioni ricevute da CON.AMI.

4. CON.AMI provvederà al pagamento del corrispettivo in denaro previsto per la sponsorizzazione a seguito di rendicontazione da parte del beneficiario.

5. Il Consorzio si riserva in ogni caso il diritto di verificare l'effettiva diffusione dei messaggi di cui all'acquisizione dei servizi di comunicazione.

6. Le sponsorizzazioni avverranno nel rispetto della L. 136/2010, art. 3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

7. E' fatto divieto ai beneficiari di avvalersi dei contributi/sponsorizzazioni per finalità, scopi e attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle definite con CON.AMI.

#### **Art. 8 – Trasparenza**

Il presente Regolamento e gli atti adottati in relazione allo stesso, ove previsto dalla normativa, sono pubblicati sul sito [www.con.ami.it](http://www.con.ami.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

#### **Art. 9 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione.

<b>Ente Consorziato</b>	<b>QUOTA ANNO 2020</b>
Comune di Bagnara di Romagna	850,00
Comune di Borgo Tossignano	850,00
Comune di Brisighella	1.199,00
Comune di Casalfiumanese	850,00
Comune di Casola Valsenio	850,00
Comune di Castel Bolognese	1.131,00
Comune di Castel del Rio	850,00
Comune di Castel Guelfo di Bologna	865,00
Comune di Castel S. Pietro Terme	4.017,00
Comune di Conselice	1.029,00
Comune di Dozza	1.041,00
Comune di Faenza	4.561,00
Comune di Firenzuola	850,00
Comune di Fontanelice	850,00
Comune di Imola	40.945,00
Comune di Marradi	850,00
Comune di Massa Lombarda	2.022,00
Comune di Medicina	1.694,00
Comune di Mordano	1.296,00
Comune di Palazzuolo sul Senio	850,00
Comune di Riolo Terme	850,00
Comune di Sant'Agata Sul Santerno	850,00
Comune di Solarolo	850,00
<b>TOTALE</b>	<b>70.000,00</b>